



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 2 aprile 2014.

Comuni di Cercivento, Ravascletto e Treppo Carnico. Motivato avviso in tema di spesa per il Segretario comunale.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2014/INPR del 16 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2014 del 16 gennaio 2014, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dai Comuni di Cercivento, Ravascletto e Treppo Carnico con nota prot. n. 604 dell'11 febbraio 2014, acquisita in data 17 febbraio 2014 al protocollo n. 665 della Sezione, a firma dei rispettivi Sindaci, avente ad oggetto un quesito in materia di compatibilità con la normativa sulla spesa di personale di cui all'art. 12, commi 28 e ss. della legge regionale n. 17/2008 dell'onere finanziario connesso alla nomina del nuovo segretario comunale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7 del 17 febbraio 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, delibata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Primo Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 17 del 27 marzo 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 2 aprile 2014, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 2 aprile 2014 il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe gli Enti sopracitati hanno formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso in materia interpretazione delle norme che impongono il contenimento e la progressiva riduzione della spesa per il personale (art. 12, commi 28 e ss. della l.r. n. 17/2008) nell'ipotesi in cui gli Enti medesimi intendano procedere alla nomina del Segretario comunale, essendo le relative funzioni assolte mediante incaricati della reggenza a scavalco a seguito dello scioglimento di convenzione in segreteria.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni

regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le

funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *" In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto attiene alla interpretazione della normativa che pone stringenti vincoli alla spesa destinata alla remunerazione del personale dipendente, nel quadro di obiettivi complessivi di progressiva riduzione della c.d. spesa improduttiva.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della generalità e della non astrattezza nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della *"non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico"*, non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte

evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Deve altresì sottolinearsi come, rispetto all'attività di amministrazione attiva, la facoltà, riconosciuta agli amministratori della Regione e degli EELL di avvalersi della funzione consultiva intestata a questa Sezione, si configura come una possibilità loro consentita di avvalersi, nello svolgimento delle funzioni loro intestate, di un Organo neutrale e professionalmente qualificato, in grado di fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della relativa azione: in tal senso è innegabile che i motivati avvisi e le altre forme di referto rese in veste collaborativa si inseriscono nello svolgimento dei procedimenti amministrativi propri degli Enti territoriali, consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate.

Peraltro, la medesima giurisprudenza contabile ha in più occasioni rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsivoglia forma di co-gestione o co-amministrazione tra l'Ente e l'Organo di controllo esterno, non potendo i motivati avvisi essere direttamente funzionali all'adozione di specifici atti di gestione, i quali ultimi dovranno afferire alla esclusiva. Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato.

Nel Merito

1. Gli Enti richiedenti espongono quanto segue: la Prefettura UTG di Trieste, Albo Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia, con distinte note, rispettivamente del 14 e del 18 novembre 2013, sollecitava i Comuni di Cercivento e Treppo Carnico a nominare con la massima tempestività un Segretario comunale, essendo le relative funzioni assolte mediante incaricati della reggenza a scavalco sin dal 1° aprile 2011 a seguito dello scioglimento di convenzione di segreteria; con ulteriore nota del 17 dicembre negava al Comune di Ravascletto la possibilità di autorizzare la reggenza a scavalco della segreteria comunale. Con propria nota del 12 dicembre del medesimo 2013, poi, l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sollecitava gli Enti locali privi di Segretario titolare a provvedere, in quanto doveroso e obbligatorio, alla copertura delle sedi vacanti, ricorrendo eventualmente allo strumento del convenzionamento per contenere la spesa da essa derivante.

Pur essendo volontà delle medesime Amministrazioni attivarsi per coprire l'ufficio di segreteria mediante convenzione tra esse ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, le stesse rappresentano che la soluzione comporta comunque un incremento della spesa del personale in violazione delle previsioni dell'art. 12, comma 28.1, della legge regionale n. 17/2008.

Ciò stante, gli Enti interrogano la Sezione sulla facoltà ovvero sulla obbligatorietà della nomina di un Segretario titolare, ancorché in convenzione, stante il fatto che ciò comporta inevitabilmente il superamento dell'ammontare della spesa di personale, in palese violazione della norma che espressamente lo vieta.

Il quesito degli Enti origina dalla evidente difficoltà di ottemperare alle disposizioni normative che annoverano l'espletamento dei compiti di segreteria tra le funzioni fondamentali degli EELL e la disciplina con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e relative norme di attuazione, ha definito, in via esclusiva, le regole che definiscono il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17-legge finanziaria per l'anno 2009).

Più in particolare, l'art. 12, comma 28.1, della legge regionale citata ha previsto che *"(...)per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove già non sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente(...)"*.

In chiave esegetica, giova sottolineare che i limiti alla spesa di personale sono introdotti e definiti dal legislatore attraverso una pluralità di parametri, tutti funzionalmente accomunati dalla circostanza di introdurre dei limiti di legalità in termini di efficienza ed economicità (legalità finanziaria), nel complessivo quadro di legalità *"ordinamentale"*.

Nel caso degli Enti di piccole dimensioni il parametro adottato dalla normativa di fonte regionale fissa in modo *"assoluto"* un tetto alla spesa, senza rapportarla ad altre grandezze (come, ad esempio, il resto della spesa corrente); esso trova la sua matrice nella logica dei tagli lineari su base storica e consiste in un plafond massimo di spesa, fissato prendendo come punto di riferimento gli impegni assunti in anni precedenti. La finalità delle norme è quella di ottenere un contenimento senza riserve e senza eccezioni, a prescindere da esigenze sopravvenute che imporrebbero una legittima variazione in aumento di tale dato.

Il plafond, che viene diversamente fissato in base alle dimensioni demografiche degli Enti, per quelli, appunto di piccole dimensioni nel triennio 2013-2015, è stato ancorato dalla norma richiamata alla spesa storica di personale sostenuta nel *"penultimo anno precedente"*.

2. A fronte di tale cogente normativa, mirante all'obiettivo del contenimento della spesa pubblica nella sua componente più significativa costituita dalla spesa per il personale, i Comuni lamentano l'impossibilità, a causa dei predetti limiti, di provvedere all'esercizio della legittima prerogativa di nomina del Segretario comunale *"titolare"*, tra l'altro connessa ad un obbligo di legge. Il quesito, del resto, presuppone la previa circa il fatto se la spesa relativa alla figura del Segretario comunale sia annoverabile a tutti gli effetti tra la spesa del personale. In senso affermativo depone consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione Sez. Toscana n. 20/P/2007 e deliberazioni n. 75/2010/PAR e n. 154/2011/PAR Sez. Veneto).

Per altrettanto, la figura del Segretario, come giustamente rilevano i Comuni istanti, costituisce una figura indefettibile, tant'è che, in caso di mancata nomina, l'Amministrazione

statale provvede ad inviarne uno in disponibilità. Tale ultimo compito era prima svolto dall'AGES (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali), ora soppressa dall'art. 7, commi 31-ter e seguenti del D.L. 78/2010, e al cui posto è stata prevista la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Sono, pertanto, decaduti gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione nazionale, Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, Presidente, Vice Presidente) e cessati dagli incarichi il Direttore generale ed il Vice Direttore generale.

I Segretari comunali e provinciali, prima della costituzione dell'Agenzia istituita dalla riforma c.d. Bassanini con la Legge 127/1997, dipendevano direttamente dal Ministero dell'Interno.

Per garantire la continuità del servizio il Ministero dell'Interno ha poi disposto, con proprio decreto, l'istituzione di un'apposita unità di missione alla quale è stato affidato l'incarico di svolgere le attività degli organi soppressi fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione previsto dalla legge.

L'Unità di missione del Ministero si raccorda, a livello territoriale, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione che succedono, avvalendosi dei relativi uffici e personale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia.

Si deve peraltro rilevare che la reggenza, come la supplenza, sono istituti eccezionali, cui gli Enti locali dovrebbero fare ricorso per casi specifici e per periodi di tempo limitati (cfr. art. 97 e ss. T.U.E.L, nonché gli artt. 15 e 19 del D.P.R. 465/97).

Non può inoltre non tenersi in debito conto la circostanza che la figura del Segretario comunale sfugge ordinariamente alle logiche della programmazione delle assunzioni, sia perché la sua presa di servizio nei Comuni di piccolissime dimensioni avviene assai spesso dopo la sua assunzione in ruolo effettuata (non già dal Comune ma) dal Ministero dell'Interno, sia perché sovente concorre con il fenomeno assai frequente del convenzionamento o lo scavalco nei piccoli Comuni: di talché la spesa relativa subisce oscillazioni non marginali da un anno all'altro.

Deve ancora rammentarsi che il Segretario comunale ha con l'Ente locale un rapporto di servizio ma non un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell'Interno (mentre in precedenza tale rapporto di lavoro intercorreva con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, ente pubblico istituito dall'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, come sopra ricordato, soppresso dall'art.7, comma 31 ter, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che ha trasferito la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno).

Rileva quindi la circostanza che la spesa in questione, oltre a derivare da fatti contingenti, scaturisce, come detto, da molteplici fattori assai spesso indipendenti dalla volontà dell'Ente .

Di talché, *"ai fini della verifica del rispetto del vincolo posto dalla legge deve necessariamente prescindersi dalla valutazione circa la precarietà o meno della copertura del*

posto del Segretario: ciò che rileva è la figura in quanto tale, per la sua indefettibilità evidenziata tra l'altro non solo dalla previsione dell'art. 97 del TUEL (e in particolare il compito di assistenza agli organi), ma anche dalla stessa circostanza (..) secondo cui in caso di mancata nomina viene comunque inviato un Segretario, seppur in disponibilità (ai sensi di quanto, non a caso, stabilito dalle norme contenute nel Dpr 465/1997, e segnatamente dall'art.19)" (Sez. Veneto deliberazione n. 154/2011/PAR e n.97/2013/PAR).

La circostanza secondo cui tale spesa, sia pure in un'ottica complessiva di matrice vincolistica che tende alla sua diminuzione, debba essere comunque garantita, rafforza ancora di più la conclusione sopra riportata, alla luce tra l'altro delle rinnovate funzioni attribuite alla figura del Segretario comunale e a seguito in particolare del D.lgs. 190/2012 che individuano, di norma, in tale figura l'organo responsabile della prevenzione della corruzione e di fondamentali compiti di programmazione e vigilanza.

In ogni caso, deve ribadirsi che la disciplina finanziaria vincolistica, salvo che non preveda deroghe espresse, in linea di massima non interferisce con la disciplina ordinamentale e tiene fermi facoltà, obblighi e divieti sostanziali imputabili all'Amministrazione; piuttosto, introduce indirette limitazioni alla discrezionalità operativa degli Enti che, a causa dei predetti limiti, sotto la propria responsabilità, devono effettuare scelte gestionali che li mettano in condizione di esercitare facoltà e adempiere doveri compatibilmente con il rispetto di tali obiettivi di spesa. Questo vale anche per l'esercizio di legittime prerogative, come, nel caso di specie, la nomina di un Segretario "titolare".

Conclusivamente, il Comune non può sottrarsi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi alle spese del personale; è onere dell'Amministrazione adottare moduli organizzativi che consentano eventualmente di nominare un Segretario "titolare" con i necessari risparmi di spesa, come, ad esempio, la nomina con la formula del convenzionamento con altri Comuni ed eventualmente riducendo altre spese di personale (cfr. Sez. Lombardia delib. n. 1047/2010/PAR e n. 170/2013/PAR).

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni di Cercivento, Ravascletto e Treppo Carnico; di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 2 aprile 2014.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 3 giugno 2014.

Il preposto al Servizio di supporto
f.to dott. Andrea Gabrielli